

ALLEGATO « A » ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 5 DEL 22/2/11



COMUNE DI RIVISONDOLI
(L'AQUILA)

REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DIRETTA
DELLA
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI



ART. 1 - OGGETTO, SCOPO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e di ogni altra disposizione normativa.

2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

ART. 2 - FORMAZIONE DI "ELENCHI NOMINATIVI" DEI CONTRIBUENTI

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

ART. 3 - VISTO DI ESECUTIVITÀ

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile, entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 2 -comma 1- del presente regolamento.

2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'albo pretorio per otto giorni consecutivi. L'Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

ART. 4 - PAGAMENTO IN BASE AD AUTOLIQUIDAZIONE

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 l'Ufficio tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.

2. *Le scadenze per il pagamento della tassa vengono di seguito indicate:*

1^a emissione: - unica rata entro il 30 aprile, oppure in due rate:

- prima rata entro il 30 aprile;*
- seconda rata entro il 30 settembre.*

2^a emissione: unica rata entro il 30 novembre.

ART. 5 - AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO.

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 4, l'ufficio tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007.

2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:

- a) la denominazione dell'Ente creditore;
- b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
- c) il codice fiscale o partiva Iva;
- d) l'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
- e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
- f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
- g) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
- h) l'importo totale dovuto;
- i) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
- l) l'organo presso cui è possibile ricorrere.

ART. 6 - RISCOSSIONE

1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all'art. 4, comma 2, si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art.72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco può essere effettuato tramite le agenzie postali e il sistema bancario.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore. E' altresì prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo coattivo.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2011.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA

Per il solo anno 2011, preso atto dell'installazione del nuovo programma software, le scadenze di cui all'art. 4 comma 2 sono: unica rata entro il 31 maggio; oppure in due rate:

- prima rata entro il 31 maggio;
- seconda rata entro il 30 settembre.
